

CONVENZIONE

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA, con sede in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 17, CF 80010420786, in persona del Presidente P.T. (di seguito per brevità anche “Ordine”)

E

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (Di.Sc.A.G.) – Università della Calabria, con sede legale in Rende, Via Pietro Bucci, C.F. 80003950781, in persona del Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, (di seguito per brevità anche “Università—CdL di Giurisprudenza”), Prof. Enrico Caterini;

per l'anticipo di un semestre del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso alla professione forense

VISTI

- l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- l'art. 41 della medesima legge, ed in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- Considerato che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
- Considerato che è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lett. d) ed a consentire l'applicazione da parte dell'Università - CdL di Giurisprudenza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto e definizioni

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.
2. Il Consiglio dell'Ordine e l'Università -CdL di Giurisprudenza possono stipulare convenzioni attuative della presente. Tali convenzioni possono altresì prevedere forme di collaborazione e coordinamento, anche per tramite di specifiche convenzioni, con i singoli studi professionali, al fine di favorire l'accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati.
3. Ai fini della presente Convenzione con il termine legge si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

ART. 2 – Anticipazione del tirocinio

1. Lo studente iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG 01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza ha la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea.
2. Può chiedere di essere ammesso alla anticipazione di un semestre di tirocinio, in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea, purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: diritto privato (IUS/01); diritto processuale civile (IUS/15); diritto penale (IUS/17); diritto processuale penale (IUS/16); diritto amministrativo (IUS/10); diritto costituzionale (IUS/08); diritto della unione europea (IUS/14).
3. Le convenzioni attuative di cui all'art. 1, comma 2, indicano il numero di CFU assegnati al proficuo svolgimento del semestre di tirocinio.
4. Ai fini del riconoscimento per il praticantato lo studente deve comunque laurearsi entro 6 mesi dal termine del tirocinio anticipato.

ART. 3 – Domanda di anticipazione

1. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti durante l'ultimo anno del corso di laurea in parola, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
 - a) dell'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - b) dell'indicazione del tutor accademico, indicato dal Presidente di Corso di

- Laurea e scelto tra i docenti di ruolo, o tra gli assegnisti di ricerca della CdL;
- c) di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, tal tutor accademico e dal Presidente.
2. Le convenzioni adottate in attuazione della presente convenzione ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge possono prevedere specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, punto c) del presente articolo.
 3. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. c) della legge, il semestre anticipato può consistere anche nello svolgimento del tirocinio in un altro paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Si applica in ogni caso il comma 1 del presente articolo e le verifiche necessarie sono effettuate dal Consiglio dell'Ordine.
 4. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale ad accoglimento della domanda medesima.

ART. 4 – Svolgimento del semestre anticipato

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'art. 3, comma 1, punto c).
2. L'Università – CdL di Giurisprudenza può istituire corsi dedicati agli studenti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio. Nell'istituire ed organizzare tali corsi, il CdL tiene conto della loro necessaria natura professionalizzante e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, è previsto che tali corsi o parte di essi, possano essere impartiti da avvocati che abbiano maturato adeguata e certificata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.
3. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni mese.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando, per quanto possibile, di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto alla metà in conformità di quanto previsto dal Decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge.
6. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.

ART. 5 – RELAZIONE FINALE

1. Al termine del semestre viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, dal tutor accademico e dal Presidente di CdL.
2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell'Ordine, che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge.
3. La sottoscrizione del tutor accademico e del Presidente comporta l'assegnazione dei CFU di cui all'art.2, comma 3 della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Paola B. Helzel)

HELZEL PAOLA BARBARA
15.12.2017 08:50:52 CET



Il Presidente
Avv. Vittorio Gallucci